**ACCORDO QUADRO PER \_\_\_\_\_\_\_**

TRA

* **Università degli Studi di Verona** (di seguito, per brevità, Università) C.F. 93009870234, con sede in Verona (VR), via dell’Artigliere 8 - 37129, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

E

* La ***Società/Associazione/Ente*** (di seguito, per brevità, \_\_\_\_\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,con sede in \_\_\_\_\_\_, via\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto con *\_\_\_\_\_\_\_ [[2]](#footnote-2),*

di seguito anche definite congiuntamente “Parti”,

**PREMESSO CHE**

* l’Università è sede di libera ricerca e di libera formazione ed ha tra i propri fini istituzionali \_\_\_\_\_;
* l’Università considera parte integrante della propria missione \_\_\_\_\_\_\_\_\_, che persegue anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati;
* la *Società/Associazione/Ente* opera nel settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e promuove \_\_\_\_\_\_\_;
* l’Università e \_\_\_\_\_\_\_\_, nell’ambito delle rispettive competenze, intendono attivare forme di collaborazione al fine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti/delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare le attività di collaborazione \_\_\_\_\_\_;
* le Parti, nella programmazione di iniziative condivise, potranno partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblico e/o privato per ottenere i fondi necessari per la realizzazione della progettualità \_\_\_\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, tra le Parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Art. 1 – Premesse***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

***Art. 2 - Oggetto***

1. L’Università di Verona e la *Società/Associazione/Ente,* ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano a collaborare per \_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3).
2. L’accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un’opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

***Art. 3 – Ambiti di azione***

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d’interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
2. \_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4)
5. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l’adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d’interesse comune.
6. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, delle attività realizzate con lo scopo di produrre una migliore e più approfondita conoscenza e accessibilità ai risultati e agli obiettivi raggiunti dalle progettualità congiunte.

***Art. 4 – Convenzioni attuative***

1. Le Parti si impegnano a definire tramite specifiche convenzioni attuative i tempi, i modi e le risorse necessarie alla realizzazione di ogni singola attività/iniziativa, nonché \_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5).

***Art. 5 – Oneri***

1. L’esecuzione delle attività/iniziative oggetto del presente accordo è effettuata secondo il piano finanziario allegato *alla presente convenzione/secondo i piani finanziari allegati alle convenzioni attuative di cui al precedente art. 4* (all. \_\_\_\_).
2. Le spese sostenute dovranno sempre essere necessarie alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

*In alternativa*

1. *L*a *Società/Associazione/Ente riconosce all’Università un contributo pari ad euro* ***\_\_\_\_\_\_\_*** *a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Università degli Studi di Verona per \_\_\_\_\_\_\_\_.*
2. *Tale importo verrà corrisposto mediante \_\_\_\_\_\_ in un’unica soluzione/alle seguenti scadenze \_\_\_\_\_\_, previa presentazione di una relazione dettagliata sull’esito delle attività svolte e della documentazione contabile comprovante le spese effettivamente sostenute.*

***Art. 6 – Referenti delle Parti***

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, Università e la *Società/Associazione/Ente* designano, quali propri referenti:

* \_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_

***Art. 7 - Durata***

1. Il presente accordo ha durata di \_\_\_\_\_\_ anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante ulteriore accordo scritto tra le Parti.

***Art. 8 – Diritto di recesso***

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di \_\_\_\_\_ mesi.
2. In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano sin d’ora, di portare a conclusione le attività in corso di esecuzione e le singole convenzioni attuative già stipulate, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

***[Art. 9 - Proprietà dei risultati]***

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell’ambito del presente accordo e dei materiali prodotti è di \_\_\_\_\_\_\_\_[[6]](#footnote-6)
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.
3. Le conoscenze pregresse di ciascuna Parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

***[Art. 10 – Riservatezza]***

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

***Articolo 11 – Trattamento e protezione dei dati personali***

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e per l'esecuzione del presente Accordo nell'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, ciascuna nell'ambito delle attività di propria competenza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate negli articoli precedenti e nelle specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi dell’art. 4.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti, la cui mansione preveda il trattamento, istruiti dai rispettivi datori di lavoro ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

***Articolo 12 – Modifiche***

1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

***Articolo 13 – Controversie***

1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

***Articolo 14 – Sottoscrizione e oneri fiscali***

1. Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986.
2. Le spese di bollo \_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7).

***Art. 15 – Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo, si rinvia alla applicabile normativa vigente in materia.

Luogo, \_\_\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Università degli Studi di Verona  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | *Società/Associazione/Ente*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. *L’accordo può essere stipulato anche da un singolo Dipartimento; in tale caso sarà approvato dal Consiglio di Dipartimento e sottoscritto dal Direttore.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Es.: con delibera dell’Assemblea/Consiglio di amministrazione /con atto di nomina / procura del (data) oppure ai sensi dell’art. \_\_\_ del proprio Statuto.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ad es.: per porre in essere attività di studio e ricerca finalizzate a \_\_\_\_\_ / per la predisposizione e realizzazione di progetti e iniziative che abbiano come obiettivo \_\_\_\_\_\_.*  [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ad es.:*

   *a) Sviluppare progetti congiunti di ricerca e studio nell’ambito di \_\_\_\_\_\_;*

   *b) Sviluppare innovazione e efficienza nell'ambito di \_\_\_\_\_;*

   *c) Realizzare studi e iniziative focalizzate allo sviluppo di \_\_\_\_\_\_;*

   *d) Incrementare i contatti tra aziende, personale accademico e studenti/laureati;*

   *e) Favorire iniziative per sostenere la costituzione e il consolidamento di start up innovative e spinoff universitari;*

   *f) Sviluppare collaborazioni integrate in materia di ricerca e trasferimento di conoscenze e tecnologie, con particolare riferimento ai temi di \_\_\_\_\_\_\_;*

   *g) Condivisione di informazioni per le finalità di ciascuna Parte, nel rispetto dell'accordo.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati e alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale possono essere disciplinati nella convenzione attuativa. In tal caso dovranno essere espunti gli articoli 9 e 10 del presente schema di Accordo.*  [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ad es.: è di entrambe le Parti, che ne potranno liberamente disporre per le rispettive finalità istituzionali facendo esplicito riferimento al presente accordo* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Cfr. Circolare sull’imposta di bollo per gli atti stipulati dall’Ateneo:* [*https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati175499.pdf*](https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati175499.pdf) [↑](#footnote-ref-7)